

AS 1337

**Conversione in Legge del Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante disposizioni
urgenti in materia di termini normativi**

Revisione prezzi D.lgs n.209/2024 (Decreto correttivo codice degli appalti D.lgs 31 marzo 2023, n. 36)

La Riforma del codice dei contratti ha costituito uno degli obiettivi considerati necessari per l'attuazione dal PNRR che, per il settore dei contratti pubblici, ha previsto un processo articolato in due macro tappe: una prima attuata in via d'urgenza con il DL 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), ed una seconda attuata, appunto, mediante l'emanazione del Nuovo Codice dei Contratti (D.lgs 31 marzo 2023, n. 36). In estrema sintesi, il nuovo Codice dei contratti è un riferimento normativo strategico anche per garantire il rispetto degli impegni assunti con l'Unione Europea.

Il nuovo Codice si caratterizza, anche, per aver delineato **un sistema di revisione dei prezzi obbligatorio e permanente** valido per l'intera durata del contratto in modo da consentire alle stazioni appaltanti di monitorare costantemente l'andamento dell'affidamento. Il sistema è applicabile a tutti gli appalti per lavori, servizi e forniture ed è esplicitato in tre articoli: l'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), l'art. 60 (Revisione prezzi) e l'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione).

L'obiettivo è quello di permettere di **aggiornare** il costo di un contratto pubblico **durante** la sua esecuzione in relazione alle variazioni dei prezzi di mercato, un sistema che risulta, quindi, determinate per salvaguardare l'equilibrio contrattuale tra le stazioni appaltanti e le imprese, assicurando che l'appaltatore non subisca perdite economiche a causa di aumenti inattesi dei costi. Da tenere presente che la conservazione dell'equilibrio contrattuale è uno dei principi fondamentali dell'attività negoziale della pubblica amministrazione. Sancito, come detto, dall'articolo 9 del Codice appalti, prevede che nei casi in cui sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del



contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, abbia diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. L'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023, ha reso obbligatorio inserire la clausola di revisione dei prezzi in tutte le procedure di affidamento.

Orbene, sin dall'entrata in vigore del nuovo codice, l'applicazione del sistema di revisione prezzi si è rivelata complessa, evidenziando eterogeneità applicativa tra le varie stazioni appaltanti. L'istituto è stato modificato nelle sue modalità applicative nel primo schema di decreto correttivo. Rispetto a tali modifiche, l'8a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica del Senato della Repubblica nel parere reso esprimeva la condizione : *“ con riferimento all'articolo 16 dello schema in esame, che interviene sull'articolo 60 del Codice, modificare il comma 1, lettera b), chiarendo che la revisione dei prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta”*. L'VIII Commissione permanente Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha rilevato invece che: *“lo schema di decreto interviene sul meccanismo della revisione dei prezzi disciplinato dall'articolo 60 del codice con modifiche che rischiano di sterilizzare, di fatto, l'efficacia del meccanismo stesso”* ed ha poi espresso l'osservazione secondo cui : *“ con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto che interviene sull'articolo 60 del codice valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma1, lettera b, chiarendo che la revisione di prezzi opera nella misura dell'80 per cento dell'intera variazione, con l'effetto di lasciare il valore del 5 per cento unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale; in alternativa, modificare le percentuali in 2 per cento dell'importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90 per cento, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta”*.

Anche il Consiglio di Stato nel suo parere aveva evidenziato che le modifiche dello schema in relazione alle soglie di attivazione non erano ispirate e finalità di chiarimento ma rappresentavano: *“un'innovazione significativa”* e che : *“nella nuova versione l'aumento o il decremento si determina nella misura dell'80% della sola variazione eccedente la soglia”* mentre nella versione originale del Codice : *“nella formulazione attualmente vigente, relativamente al quantum, la variazione delle condizioni economiche negoziali è commisurata*

al'80% della variazione stessa (si intende dell'intera variazione dei prezzi, purchè ben inteso superiore alla ridetta soglia) " .

Il sistema di revisione prezzi obbligatorio assume ulteriore pertinenza tenendo presente le differenze tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica come spesso sono quelli dei servizi, ad esempio, servizi di sanificazione o ristorazione collettiva, ed ancora, una particolare peculiarità, per le attività ad alta intensità di mano d'opera, se include anche i rinnovi contrattuali.

In questo contesto è necessario considerare che servizi negli anni hanno guadagnato costantemente centralità e rappresentano un ambito particolarmente dinamico, ad esempio, secondo quanto riportato da Anac nel 2022 gli appalti di servizi, erano pari a 80,2 miliardi di euro, con un incremento del 9,9% rispetto al 2021. Il dato si conferma in crescita, secondo il rapporto annuale dell'Anac, anche nel 2023 quando il settore dei servizi arriva ad 86, 2 miliardi di euro con un aumento rispetto all'anno precedente del 4,4 per cento del numero degli appalti perfezionati e del 4,8 dell'importo complessivo. A livello di numerosità, la tipologia di contratto che pesa maggiormente è quella dei servizi (il 38,9% del totale). Nel nostro Paese nel settore dei servizi operano migliaia di imprese con milioni di addetti.

Alla luce di quanto riassunto non appare condivisibile, a nostro avviso, quanto disposto nel testo d.lgs 31 dicembre 2024, n. 209. (Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici). Il decreto ha previsto, infatti, una modifica del sistema della revisione prezzi, disciplinato all'art. 60 del codice dei contratti pubblici, inserendo una differenziazione tra contratti di lavori e contratti di servizi dall'altro, che determina un'irragionevole penalizzazione di questi ultimi. In precedenza, per tutti gli appalti pubblici (di lavori, servizi e forniture) era prevista una soglia identica per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi (ovvero una variazione del costo superiore al 5%) e della misura del riconoscimento (ovvero l'80% della variazione stessa). Attualmente, invece, esclusivamente per i contratti di lavori la soglia per l'attivazione della revisione è stata portata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90%.

E' dunque urgente intervenire per equiparare la disciplina della revisione prezzi dei contratti di servizi e forniture a quella prevista dal decreto correttivo per i contratti di lavori. Allo stato, infatti, il meccanismo di revisione prezzi previsto per i contratti di servizi e forniture rischia di rivelarsi inefficace, con riconoscimenti sostanzialmente ininfluenti che possono compromettere in molti casi la prosecuzione del servizio. A tale scopo si propone di sospendere fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni della soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi degli appalti di servizi e forniture uniformandole, temporaneamente, fino a

una successiva revisione strutturale della norma, a quelle previste per le opere dall'art. 60, comma 2, lett. a), del codice così come modificato dal d.lgs 31 dicembre 2024, n. 209 (Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici).

A.S. 1337
Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture sono sospese fino al 31 dicembre 2026 della soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento e si applicano le norme di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»

Nota:

L'emendamento propone di sospendere fino al 31 dicembre 2026 le disposizioni della soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi degli appalti di servizi e forniture uniformandole, temporaneamente, fino a una successiva revisione strutturale della norma, a quelle previste per le opere dall'art. 60, comma 2, lett. a), del codice così come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici).

È urgente intervenire per equiparare la disciplina della revisione prezzi dei contratti di servizi e forniture a quella prevista dal decreto correttivo per i contratti di lavori. Allo stato, infatti, il meccanismo di revisione prezzi previsto per i contratti di servizi e forniture rischia di rivelarsi inefficace, con riconoscimenti sostanzialmente ininfluenti che possono compromettere in molti casi la prosecuzione del servizio.

Si rileva che una richiesta simile di sospensione di disposizioni è presente nel testo del decreto-legge in esame precisamente all'articolo 3 comma 2 nella quale si interviene sul regime di validità temporale della previsione di cui all'articolo 38-*octies*, comma 1, del D.L. n. 137/2020.